



G.30728

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 74/25

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30728 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia, nei confronti del Sig.

MAFFEZZOLI Federico, nato a Sabbioneta (MN) il 30.06.1963 ed ivi

residente in via Colombare n. 20 (C.F.: MFFFRC63H30H652S),

rappresentato e difeso, in forza di procura unita all'atto di costituzione, dagli

avvocati Enzo Barilà del Foro di Milano

(enzo.barila@milano.pecavvocati.it), Maurizio Simini del Foro di Brescia

(maurizio.simini@brescia.pecavvocati.it) e Gianfranco Zanetti del Foro di

Brescia (gianfranco.zanetti@brescia.pecavvocati.it), con domicilio eletto sia

digitalmente presso gli indirizzi di posta certificata dei difensori, sia

fisicamente in Brescia, Via Solferino n.28, presso lo studio legale degli

avvocati Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

	Visto in particolare l’atto di intervento, depositato in data 12.12.2024, con il	
	quale si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, in qualità di O.P.L.O.	
	(Organismo Pagatore Regione Lombardia), in persona del Presidente pro	
	tempore, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1,	
	rappresentata e difesa, in forza di Decreto n.14950 dell’8.10.2024 e di	
	procura allegata al fascicolo di parte, dagli Avv.ti Alessandra Zimmitti	
	(alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani	
	(andrea.viani@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano,	
	Piazza Città di Lombardia n. 1, presso l’Avvocatura della Regione	
	Lombardia.	
	Uditi, all’udienza dibattimentale del 29.1.2025, il Pubblico Ministero in	
	persona della dott.ssa Marcella Tomasi, l’avv. Riccardo Artaria, su delega	
	dell’avv. Enzo Barilà, per il convenuto MAFFEZZOLI Federico e l’avv.	
	Marianna Fraulini, su delega dell’avv. Andrea Ilario Maria Viani, per la	
	Regione Lombardia. Data per letta la relazione di causa su consenso delle	
	parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 30.8.2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Sig. MAFFEZZOLI Federico, titolare dell’omonima	
	Azienda Agricola, per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo, al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 13.346,71,	
	asseritamente cagionato alla Regione Lombardia in conseguenza	
	dell’intervenuta percezione – nell’annualità 2011 – di un finanziamento	
	liquidato nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del	
	Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo per lo sviluppo rurale	
	2	

	(F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per la conduzione per “monticazione” di terreni	
	agricoli montani, che in realtà, secondo la prospettazione accusatoria, non	
	sarebbe stata effettuata.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 23.4.2021 della Guardia di Finanza, Compagnia	
	di Menaggio, e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita	
	responsabilità amministrativa tramite l’analisi della documentazione	
	trasmessa dall’organo di polizia giudiziaria e tramite acquisizioni	
	documentali dalla Regione Lombardia.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito che gli	
	accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero disvelato un	
	meccanismo che avrebbe coinvolto numerose aziende agricole, che	
	avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti a valere sui fondi comunitari	
	destinati alla valorizzazione del corretto e proficuo utilizzo dei suoli, in	
	particolare quelli montani, in assenza dei presupposti previsti per	
	l’erogazione dei contributi e per il tramite della produzione di	
	documentazione non veritiera.	
	L’accertamento della Guardia di Finanza sarebbe intervenuto	
	nell’ambito di specifica attività di indagine penale disposta dalla Procura	
	della Repubblica di Sondrio, nell’ambito della quale venivano eseguiti	
	accertamenti finalizzati ad osservare il corretto adempimento delle vigenti	
	normative nazionali e comunitarie connesse all’erogazione di Fondi Europei	
	P.A.C. su conduzione di terreni agricoli e che determinava l’attivazione di un	
	procedimento penale, allo stato ancora pendente, nei confronti di numerose	
	aziende agricole operanti nel territorio della Lombardia.	
	3	

	Con riguardo alla disciplina dei contributi rilevante nel caso di	
	specie, la Procura Regionale premetteva che i finanziamenti a carico della	
	P.A.C. - successivamente all'introduzione del regime del	
	“disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per	
	effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all'imprenditore	
	agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti	
	e all'estensione delle superfici lavorate – si sarebbero trasformati da	
	“sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per	
	poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli	
	per il possesso dei quali sono obbligati ad esporre appositi contratti di	
	conduzione. L'imprenditore agricolo che intende ottenere i predetti	
	contributi è quindi tenuto a presentare una domanda di aiuto	
	all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) –	
	eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli)	
	convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno, ivi indicando, tra l'altro,	
	l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il	
	contributo. La liquidazione e l'erogazione dell'aiuto vengono effettuate tra	
	l'1 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.	
	Nell'ambito dei territori montani gli aiuti comunitari risulterebbero	
	destinati al sostegno dell'attività agricola geograficamente svantaggiata per	
	la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio n.1698/2005). Nel caso	
	di specie i contributi sarebbero finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli	
	e delle superfici agricole foraggere di altura. La condizione per ottenere il	
	4	

	beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) sarebbe costituita	
	dalla c.d. condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda di aiuto alla	
	superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in	
	presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizzerebbe mediante il	
	pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali o, in alternativa,	
	dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno	
	finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. I criteri di	
	mantenimento delle superfici di pascolo sarebbero soddisfatti in presenza di	
	un pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno	
	sessanta giorni e in presenza di un carico minimo di bestiame espresso in	
	unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2	
	UBA/HA, riferito all’anno di presentazione della domanda.	
	Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni	
	montani a fini agricolo-pastorali risulterebbe inoltre necessario accludere alle	
	domande, presentate annualmente, i c.d. modelli di monticazione e di	
	demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario	
	degli animali che attesterebbero la quantità dei capi destinati all’alpeggio e	
	alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Nelle domande uniche di aiuto il nominativo dell’eventuale	
	pascolatore/monticatore per conto terzi sarebbe identificato in modo univoco	
	dal codice fiscale del soggetto, fermo restando che la responsabilità per la	
	veridicità delle dichiarazioni rese all’amministrazione resterebbe a carico	
	dell’azienda agricola presentatrice della domanda di aiuto.	

	Con specifico riferimento alla vicenda relativa all’Azienda Agricola	
	5	

	MAFEZZOLI Federico, la Procura Regionale evidenziava che il beneficio	
	finanziario percepito sarebbe stato ottenuto tramite la presentazione di	
	documenti gravemente irregolari, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni	
	dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei	
	contributi. L'illecito sarebbe stato commesso con il contributo causale delle	
	società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego S.r.l. e Alpi	
	Service S.r.l., le quali avrebbero dato corso al reperimento dei terreni da	
	indicare nelle domande di aiuto e degli allevatori/pascolatori.	
	L'organo requirente premetteva che l'azienda agricola avrebbe	
	ottenuto indebiti finanziamenti, oltre che per l'anno 2011 (euro 13.346,71),	
	anche per il 2012 (euro 1.249,14), 2013 (euro 1.480,54) e 2014 (euro	
	13.996,96), per un totale di euro 30.073,35. La contestazione sarebbe stata	
	tuttavia limitata esclusivamente ai contributi illecitamente percepiti per	
	l'anno 2011, pari complessivamente ad euro 13.346,71, poiché l'O.P.R.	
	regionale, a seguito di richiesta di aggiornamenti, comunicava di aver	
	integralmente recuperato le somme indebitamente erogate all'odierno	
	convenuto per gli anni 2012, 2013 e 2014, pari complessivamente ad euro	
	16.726,63.	
	Dopo aver evidenziato che l'attività di controllo espletata dai militari	
	della Guardia di Finanza si sarebbe rivolta non solo all'accertamento della	
	regolarità amministrativa (contratti di affitto scritti, verbali, contratti di	
	monticazione e alpeggio ecc...), ma anche alla verifica dell'effettiva	
	sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni e dell'effettiva avvenuta	
	monticazione, accertata in concreto, al di là di un'apparente regolarità	
	formale di tipo cartolare, l'organo requirente procedeva all'inquadramento	
	6	

	fattuale della domanda di aiuto richiesta per l'annualità 2011 oggetto di	
	contestazione.	
	Terreno: Foglio 9, mapp. 13465 in località Livo (CO).	
	Allevatore indicato quale pascolatore: Tanera Mauro.	
	Contributo: euro 13.346,71	
	Domanda Unica di Aiuto n. 2011/00194338 datata 10.05.2011.	
	L'allevatore Tanera Mauro, escusso a sommarie informazioni dalla	
	Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale, avrebbe dichiarato	
	di non conoscere l'azienda MAFFEZZOLI e di aver sempre svolto l'attività	
	agricola di allevamento in terreni di cui risultava detentore qualificato, sia in	
	ragione del titolo di proprietà, sia in ragione del titolo di locazione.	
	Dall'incrocio tra la domanda di aiuto presentata nel 2011 dal Sig. Tanera	
	Mauro e quella presentata dall'odierno convenuto emergerebbe che il	
	bestiame dell'allevatore Tanera avrebbe pascolato nel territorio comunale di	
	Livo (CO), ma in mappali differenti rispetto a quelli indicati dal Sig.	
	MAFFEZZOLI nella sua domanda di aiuto.	

	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava alla Società Agricola MAFFEZZOLI Federico, di aver	
	indebitamente percepito la contribuzione pubblica tramite una falsa	
	rappresentazione dei presupposti legittimanti.	
	La responsabilità erariale veniva imputata dall'organo requirente a	
	titolo di dolo.	
	La Procura Regionale riferiva inoltre che gli esiti istruttori compiuti	
	dalla Guardia di Finanza avrebbero ottenuto riscontro in sede penale	
	7	

	mediante l’emissione di un decreto di sequestro preventivo a cura del GIP	
	presso il Tribunale di Sondrio emesso in data 8.8.2019 con il quale veniva	
	sottolineata la pratica di procurare alle aziende che si rivolgevano alle	
	società di servizi Trevisi Diego S.r.l. e Alpi Service S.r.l. il nominativo di un	
	falso “pascolatore” da inserire nelle domande di contribuzione, espediente	
	disvelato solo all’esito di sistematica escussione a s.i.t. dei “monticatori” che	
	negavano detta circostanza.	
	Dopo aver richiamato la normativa comunitaria e statale di	
	riferimento nella materia della c.d. Politica Agricola Comune e, in	
	particolare, della attuazione dei piani di sostegno, l’organo requirente dava	
	conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni nei	
	confronti dei convenuti e dopo aver diffusamente preso posizione avverso le	
	difese dispiegate nella fase preprocessuale, concludeva domandando la	
	condanna del Sig. MAFFEZZOLI Federico al risarcimento del pregiudizio	
	arrecato alla Regione Lombardia, quantificato nella somma complessiva di	
	euro 13.346,71 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio).	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	17.9.2024, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con atto depositato il 9.1.2025, si è costituito in giudizio il Sig.	
	MAFFEZZOLI Federico, rappresentato dagli avvocati Enzo Barilà del Foro	
	di Milano, Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti, entrambi del Foro di	
	Brescia.	
	Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni	
	avanzate dalla Procura Regionale, la difesa del Sig. MAFFEZZOLI ha	
	concentrato le contestazioni avverso la prospettazione accusatoria	
	8	

	direttamente sul merito della controversia, eccependo comunque, in via da	
	ritenersi subordinata, la prescrizione del credito erariale azionato.	
	La difesa ha preliminarmente riepilogato la giurisprudenza formatasi	
	presso la Corte dei conti per la Lombardia in casi analoghi a quello odierno e	
	ha rilevato in particolare che rispetto all’originario orientamento che	
	ravvisava nelle aziende agricole beneficiarie del contributo pubblico una	
	condotta dolosa per aver rappresentato dati non veritieri in relazione al	
	pascolamento dei terreni, i più recenti pronunciamenti avrebbero ritenuto di	
	imputare ad esse una condotta gravemente colposa da coordinare con una	
	condotta dolosa dei soggetti intermediari – segnatamente le società Diego	
	Trevisi e Alpi Service – che avevano concretamente svolto, per conto delle	
	numerose aziende agricole coinvolte nella vicenda, l’attività di reperimento	
	sia dei terreni da monticare, sia dei pascolatori.	
	Poiché la contestazione avanzata dall’organo requirente nei confronti	
	del Sig. MAFFEZZOLI sarebbe stata concentrata unicamente su una sua	
	asserita condotta dolosa, non potrebbe in alcun modo ammettersi una	
	derubricazione dell’elemento soggettivo, atteso in particolare che nessun	
	elemento risulterebbe prospettato in citazione a sostegno di un’imputazione	
	dell’asserito danno erariale a titolo di colpa grave.	
	Fatte queste premesse, la difesa eccepiva in primo luogo che sulla	
	base della definitiva conclusione del procedimento penale, intervenuta con	
	provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Sondrio in data 12.12.2024 (su	
	richiesta della Procura della Repubblica in data 6.12.2024) e, in particolare,	
	sulla base delle motivazioni contenute nel decreto di archiviazione (secondo	
	le quali non risulterebbe dimostrata la conoscenza delle contestate truffe da	
	9	

	parte delle aziende agricole), nessun contributo doloso potrebbe	
	ragionevolmente essere imputato alla posizione del Sig. MAFFEZZOLI.	
	In ogni caso, dall'analisi della pratica di finanziamento	
	emergerebbero, ad avviso della difesa, significativi elementi – non	
	adeguatamente analizzati e valorizzati dalla Procura Regionale – che	
	dovrebbero indurre a ritenere non dimostrata l'asserita illecita	
	rappresentazione della realtà fattuale in merito al pascolamento del mappale	
	indicato nella domanda di finanziamento.	
	In sintesi:	
	1) Il terreno inserito dal Sig. MAFFEZZOLI nella domanda di aiuto	
	risultava di proprietà del Comune di Livo (CO) ed acquisito in	
	affitto dalla Alpi Service S.r.l. per il periodo 2007 – 2012. Il	
	medesimo terreno risultava subaffittato al Sig. MAFFEZZOLI	
	con atto registrato il 31.1.2011, come da documentazione	
	allegata.	
	2) Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal pascolatore	
	Tanera risulterebbero palesemente contraddittorie atteso che da	
	un lato avrebbe dichiarato di aver pascolato esclusivamente i	
	propri terreni e quelli ottenuti in affitto dalla Alpi Service S.r.l.	
	(tramite la Sig.ra Barri, indicata come madre del titolare Ciocca	
	Diego), dall'altro avrebbe ammesso di aver percepito compensi	
	dalla medesima Alpi Service S.r.l. per l'effettuato pascolamento	
	ed avrebbe parimenti riconosciuto di aver proceduto alla	
	consegna dei certificati di monticazione/demonticazione a tale	
	Sig.ra Marilena della Alpi Service S.r.l..	

	3) I terreni oggetto delle domande di aiuto 2011 del Sig. Tanera e	
	del Sig. MAFFEZZOLI sarebbero risultati entrambi nell’Alpe	
	Doss ubicata nel Comune di Livo (CO) e decisamente vicini l’uno	
	all’altro, come agevolmente riscontrabile visionando l’allegata	
	mappa del geoportale della Provincia di Como.	
	Dopo aver evidenziato che la contestazione della Procura non sarebbe	
	stata supportata dalla necessaria documentazione di riferimento, in	
	particolare i certificati di monticazione/demonticazione, la parte convenuta	
	eccepiva che sebbene non potesse dimostrarsi materialmente l’intervenuto	
	pascolamento dei terreni in detenzione del convenuto da parte del Sig.	
	Tanera, nondimeno sussisterebbero sufficienti elementi per ritenere tale	
	circostanza decisamente probabile ed in ogni caso indimostrato il dato	
	fattuale opposto, ovvero il mancato pascolamento.	
	In conclusione, domandava di respingere integralmente la domanda	
	attore per infondatezza e comunque per intervenuta prescrizione, avuto	
	riguardo al fatto che non sarebbe stato provato l’occultamento doloso del	
	danno erariale.	
	Con atto di depositato il 12.12.2024, la Regione Lombardia, nella sua	
	qualità di Organismo Pagatore dei contributi controversi nel presente	
	giudizio, interveniva nel procedimento “ <i>ad adiuvandum</i> ” rispetto alla	
	contestazione risarcitoria formulata dalla Procura regionale.	
	Dopo aver riassunto i termini fattuali della controversia ed aver dato	
	conto dell’attività amministrativa espletata successivamente alle indagini	
	penali, la Regione Lombardia evidenziava di aver attivato un procedimento	
	finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate in favore della	
	11	

	Società agricola MAFFEZZOLI.	
	Dopo aver evidenziato che la responsabilità della parte convenuta	
	emergerebbe chiaramente dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza,	
	la Regione Lombardia insisteva quindi per la sua condanna al risarcimento	
	del pregiudizio arrecato.	
	Con memoria integrativa depositata in data 9.1.2025, la difesa del	
	Sig. MAFFEZZOLI ha dichiarato di aver reperito il certificato di	
	monticazione dei terreni oggetto del finanziamento e procedeva al suo	
	deposito, rilevando che esso dimostrava l'intervenuta monticazione del	
	terreno da parte del pascolatore Tanera (bestiame composto da 2 asini e 55	
	caprini).	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale, con	
	riguardo all'archiviazione in sede penale del convenuto, ha richiamato il	
	principio dell'autonomia e della separatezza e la differenza tra regole	
	probatorie dei vari giudizi, richiamando la sentenza della Corte dei conti,	
	Sez. Lombardia, n. 140/2023. Nel merito ha affermato che se risulta	
	obiettivamente provato che il Sig. MAFFEZZOLI aveva titolo per indicare il	
	terreno nella propria domanda di aiuto, avendolo preso in affitto dalla Sig.ra	
	Barri (Alpi Service S.r.l.), non risulterebbe tuttavia dimostrato il rapporto tra	
	il Sig. MAFFEZZOLI e la medesima Ditta Alpiservice S.r.l., non essendo	
	stato depositato alcun contratto relativo al servizio di gestione del pascolo.	
	La difesa ha confermato le contestazioni in ordine alla fondatezza	
	della domanda risarcitoria e dopo aver riepilogato le eccezioni formulate	
	negli scritti difensivi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.	
	La Regione Lombardia ha richiamato l'atto di costituzione e ha	

		concluso in conformità.	
		Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
		MOTIVI DELLA DECISIONE	
		1. Il convenuto ha articolato la difesa della propria posizione domandando	
		in via principale il rigetto, nel merito, della pretesa risarcitoria e in via	
		subordinata l'accertamento della prescrizione del credito azionato.	
		Il Collegio rileva che per effetto del principio dispositivo le parti	
		hanno il potere di disporre dell'ordine logico delle questioni proposte nel	
		giudizio, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, con la	
		conseguenza che il giudice deve esaminare le questioni nell'ordine da esse	
		proposto. In assenza di questioni rilevabili d'ufficio, le parti restano infatti	
		libere di condizionare l'esame della questione logicamente principale a	
		quello della questione logicamente subordinata (Cass. n.5049/1978).	
		Poiché l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto in via	
		subordinata costituisce una eccezione di parte e non deve essere rilevata	
		d'ufficio, in applicazione del principio dispositivo deve essere affrontato	
		direttamente il merito della controversia (si veda, specificamente sul punto,	
		Corte conti, Sez. Lombardia, n.101/2021).	
		2. In assenza di altre questioni preliminari può essere affrontato il merito	
		della controversia.	
		La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale non può	
		trovare accoglimento.	
		Nel caso specifico il regime di sostegno cui ha avuto accesso	
		l'azienda agricola MAFFEZZOLI era finalizzato a sostenere l'attività	
		agricola geograficamente svantaggiata a causa della localizzazione	
		13	

territoriale, così da mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole di altura (reg. CE del Consiglio n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).

A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento" (recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici in campo agricolo sono corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all'atto della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore (O.P.R. in questo caso, corrispondente alla Regione Lombardia), nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.

Nel caso esaminato, la domanda unica di aiuto doveva indicare l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione, specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiede il contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno, indetificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.

Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini

	agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate	
	annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione,	
	consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali, in	
	cui si attesta la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza	
	(certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno convenuto, avrebbe	
	illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati dall'O.P.R., per la	
	campagna 2011 in misura di euro 13.346,71.	
	Più nello specifico viene contestato al convenuto, di aver falsamente	
	attestato nelle predette domande di aiuto, la conduzione per "monticazione"	
	di terreni agricoli montani indicando quali "pascolatori" per conto terzi	
	allevatori che, in sede di indagini preliminari, avrebbero negato siffatta	
	circostanza.	
	Ad avviso del Collegio, i fatti asseritamente illeciti posti a base	
	dell'azione risarcitoria non risultano sufficientemente dimostrati, atteso che	
	sulla base delle difese del Sig. MAFFEZZOLI è obiettivamente emerso	
	quanto segue.	
	1) Il Sig. MAFFEZZOLI ha inserito nella propria domanda di aiuto	
	2011 un terreno (mappale 13465) ottenuto in affitto dalla Sig.ra	
	Barri Barbara, la quale – come riscontrabile dalle sommarie	
	informazioni rese dal pascolatore Tanera Mauro - operava per	
	conto della Alpi Service S.r.l..	
	2) Il pascolatore Tanera aveva ottenuto in affitto dalla Alpi Service	
	S.r.l. ovvero dalla Sig.ra Barri Barbara terreni prossimi a quello	
	inserito dal Sig. MAFFEZZOLI nella domanda di aiuto	

	(segnatamente il mappale 14474, inserito dal medesimo Sig.	
	Tanera nella domanda di aiuto 2011).	
	3) Il pascolatore ha inoltre dichiarato di aver consegnato i certificati	
	di monticazione a tale Sig.ra Marilena – ragionevolmente	
	incaricata di acquisire il documento per conto della Sig.ra Barri o	
	della Alpi Service S.r.l. – e ha inoltre dichiarato di aver percepito	
	compensi per l’attività di pascolo, da ritenere quindi effettuata in	
	terreni non propri.	
	4) Sulla base delle mappe prodotte dal convenuto MAFFEZZOLI	
	(segnatamente i documenti n. 4 e n. 11 allegati all’atto di	
	costituzione in giudizio) emerge che i terreni oggetto di domanda	
	di aiuto da parte del Sig. MAFFEZZOLI e da parte del Sig.	
	Tanera sono contigui e facilmente raggiungibili l’uno all’altro.	
	Sulla base delle riferite circostanze fattuali, il Collegio reputa che la	
	prova del mancato pascolamento non sia stata raggiunta, atteso che plurimi	
	elementi portano a ritenere probabile che il pascolatore Tanera abbia	
	proceduto a pascolare oltre che i terreni in detenzione anche altri terreni, tra i	
	quali anche quello del Sig. MAFFEZZOLI.	
	La circostanza che non sia stato reperito ed allegato il contratto di	
	servizi per l’anno 2011 tra il Sig. MAFFEZZOLI e la Alpi Service S.r.l. non	
	può essere considerata circostanza ostativa a valorizzare i riferiti dati di fatto	
	emergenti dal fascicolo processuale, atteso che il punto dirimente della	
	controversia risulta essere la dimostrazione del mancato pascolamento dei	
	terreni, il quale, come spiegato sopra, risulta obiettivamente contraddetto	
	dalle allegazioni difensive.	

		In conclusione la domanda risarcitoria deve essere rigettata.	
	3.	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da	
		dispositivo, a carico della Regione Lombardia, intervenuta nel processo <i>ad</i>	
		<i>adiuvandum</i> , restando assorbita - in ragione dell'indebita locupletazione che	
		ne deriverebbe - ogni ulteriore questione in ordine all'applicazione	
		dell'art.31 comma 2 c.g.c. (si veda, sul punto, Corte conti, Sez. Lombardia,	
		n.135/2024; id., n.41/2025).	
		Ne consegue che con riguardo a tali spese, la Sezione deve	
		provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare gli onorari e	
		diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2,	
		art. 4 e art. 5).	
		In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e	
		della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella	
		11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei	
		conti), dette spese si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali nella	
		misura del 15% e oneri di legge, con addebito alla Regione Lombardia.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
		definitivamente pronunciando,	
		Rigetta	
		La domanda risarcitoria proposta nei confronti del Sig. MAFFEZZOLI	
		Federico.	
		Liquida e pone a carico della Regione Lombardia le spese del giudizio in	
		favore del convenuto MAFFEZZOLI Federico, nella misura di euro	
		1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.	
		17	

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta)

(Prof. Vito Tenore)

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/05/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firmato digitalmente)